



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 15537 DEL 09/07/2026

STRUTTURA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO

Ecorex S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in Comune di Monselice (PD), Via Umbria, n. 1. Procedura finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione, di cui all'istanza acquisita in data 07.08.2025.

Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione della modifica.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio ed implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione di gestione rifiuti ubicata a Monselice (PD) in via Umbria, n. 1 e si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 4 del 28.01.2021 di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in via Umbria 1, Monselice (PD), di titolarità di Ecorex S.r.l., comprendente l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 11 del 27/01/2021 e il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto n. 952 del 24/11/2020;

RICHIAMATI i seguenti decreti di modifica dell'AIA n. 11/2021:

- decreto n. 68/2023 di aggiornamento dell'AIA a seguito della presentazione di alcune modifiche di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 e di approvazione del PMC/PGO rev.04 del 05.12.2022;
- decreto n. 268/2024 (come modificato dalla nota prot. reg. n. 267065 del 12.05.2026) con cui, in deroga alla prescrizione di cui al punto 21.15 dell'AIA n. 11/2021, si autorizza il conferimento di miscele a impianto intermedio;
- decreto n. 220/2025 di aggiornamento dell'AIA a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale assentite ai sensi del comma 1 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 comportanti: modifiche planimetriche con ampliamento e riorganizzazione interna dell'installazione, aggiornamento linee impiantistiche, estensione dei codici EER oggetto di riduzione volumetrica e miscelazione;

PRESO ATTO che i lavori di cui al PAUR n. 4/2021 sono stati collaudati (documentazione acquisita al prot. reg. n. 332626 del 21/06/2023); risulta altresì trasmesso il collaudo relativo agli interventi di cui al decreto n. 220/2025 (documentazione acquisita al prot. reg. n. 484441 del 23/09/2025);

- VISTA l'istanza acquisita al prot. reg. n. 388413, 388533, 388539, 388543, 388544, 388549, 388551, 388552, 388554, 388563, 388565, 388568 e 388569 del 07.08.2025, con la quale Ecorex S.r.l. (CF/P.IVA 04346300280) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024, l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per il progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione dell'installazione in via Umbria, 1 – Comune di Monselice (PD);
- PRESO ATTO che nell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta richiesti con l'istanza sono indicati:
- Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale;
 - Autorizzazione integrata ambientale comprensiva di: autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti; autorizzazione alle emissioni in atmosfera; autorizzazione agli scarichi idrici;
- VISTA la nota prot. reg. 491886 del 25.09.2025 con cui i competenti Uffici della Regione del Veneto hanno fatto richiesta di completamento della documentazione progettuale al proponente;
- VISTA la documentazione di completamento acquisita al prot. reg. n. 583513 del 21.10.2025;
- VISTA la nota prot. reg. n. 0694137 del 24.11.2025 con cui l'Unità Organizzativa VIA ha comunicato l'avvio del procedimento;
- CONSIDERATO che sulla base degli esiti seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11.02.2026, con nota prot. reg. n. 0120297 del 17/02/2026 sono state richieste al proponente integrazioni utili e controdeduzioni alle osservazioni pervenute al fine della prosecuzione dell'istruttoria;
- VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite al prot. reg. n. 168573, 168593 e 168594 del 17.03.2026;
- VISTA la nota prot. reg. n. 258161 del 06.05.2026 con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente;
- VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta con nota del 20.05.2026 e acquisite al prot. reg. n. 283394 del 21.05.2026, comprensive di una relazione di fattibilità tecnico-economica ed ambientale per la non applicazione della misura I.1.a del Piano aria di cui alla DGR n. 377/2025, relativamente all'imposizione del limite inferiore dei BAT AEL della tabella 6.8 decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 pari a 2 mg/Nm³ per il parametro polveri al Camino C4;
- PRESO ATTO che ai fini della non applicabilità del VLE inferiore previsto dalle BAT AEL con le suddette integrazioni volontarie la Ditta ha accertato che *"i maggiori costi connessi agli investimenti necessari per l'implementazione del sistema di abbattimento delle polveri a servizio del camino C4 risultano sproporzionati rispetto ai limitati benefici ambientali aggiuntivi conseguibili mediante l'applicazione di un VLE pari a 2 mg/Nm³"*; in particolare viene evidenziato che:
- nello scenario di applicazione del limite pari a 5 mg/Nm³, comunque coerente con l'intervallo dei BAT-AEL, lo studio delle ricadute indica valori inferiori alla soglia di significatività per tutti i recettori individuati, risultando pertanto inferiori al 5% dei limiti previsti dal d.lgs. n. 155/2010;
 - i sistemi filtranti ad alta efficienza teoricamente più idonei a conseguire emissioni prossime a 2 mg/Nm³ richiederebbero configurazioni impiantistiche spinte, incompatibili

con le condizioni operative del processo, caratterizzate da elevate portate e presenza di particolato con caratteristiche abrasive e variabili e soggette a rischi di incremento delle perdite di carico e di instabilità gestionale;

- i costi di investimento e operativi, l'aumento dei consumi energetici e la maggior produzione di rifiuti da materiali filtranti esausti risultano sproporzionati rispetto al beneficio ambientale conseguibile con l'applicazione del limite inferiore dei BAT-AEL;

VISTO il parere n. 278 del 27.05.2026 con il quale il Comitato tecnico regionale VIA, ha espresso *“parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di riconfigurazione impiantistica che comporta l'ottimizzazione delle aree di stoccaggio e l'implementazione dei processi di lavorazione dello stabilimento in Comune di Monselice presentato dalla società Ecorex S.r.l., dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 193 del 26/05/2026”*;

VISTO il decreto n. 14320 del 08/06/2026 con il quale il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

RICHIAMATE le considerazioni del parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 278/2026 inerenti i seguenti aspetti da sviluppare in fase autorizzativa: reiterazione della valutazione d'impatto acustico ad impianto a regime nella configurazione di progetto; definizione di opportune prescrizioni sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti pericolosi in area esterna; considerazione delle risultanze dei collaudi funzionali in corso sull'installazione esistente; definizione degli aspetti della rete piezometrica proposta dalla ditta e perfezionamento del PMC;

RICHIAMATO il parere del Comando VV.F. di Padova prot. n. 17763 del 25/05/2026 (prot. reg. n. 291688 del 26/05/2026), da cui risulta che il Comando non è titolato ad esprimere parere ai fini antincendio, preso atto della Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al DPR 01/08/2011, nr. 151 ed invarianza rispetto alla conformità al DM 26/07/2022, resa dal Professionista Antincendio incaricato da Ecorex s.r.l.;

RICHIAMATO il parere dell'ULSS6 91231/2026 (prot. reg. n. 315219 del 09/06/2026), con cui si demanda alle amministrazioni competenti l'opportunità di valutare la compatibilità con la distanza minima da abitazioni, aree sensibili ed edifici pubblici;

PRESO ATTO che la medesima osservazione è stata avanzata dall'ULSS6 anche in fase di valutazione ambientale e il parere del Comitato tecnico regionale VIA n. 278 del 27/05/2026 nel merito ha riscontrato quanto segue: *“In base alla dichiarazione di conformità urbanistica e all'Allegato A15 Stralcio del PRG in scala 1:5000, il sito ricade in zona industriale D3; pertanto, ai sensi dell'Elaborato D, § 1.1.6.1 del Piano Rifiuti (DGR 988/2022), la distanza da abitazioni ed edifici pubblici non costituisce criterio di vincolo assoluto. La variante presentata nel presente procedimento di PAUR, inoltre, non prevede ampliamenti della superficie dell'installazione. In sede di presentazione del precedente ampliamento, autorizzato con decreto n. 220/2025, la ditta ha comunque dichiarato che la distanza dell'impianto dalle abitazioni è superiore a 150 m.”*

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 09.06.2026 per la discussione degli aspetti autorizzativi per l'approvazione del progetto e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, trasmesso con nota prot. reg. n. 391400 del 29.06.2026;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente al rilascio dell'AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

PRESO ATTO	della variazione della compagine sociale ad invarianza di codice fiscale/partita IVA, comunicata da Ecorex s.r.l. con nota acquisita al prot. reg. n. 321773 del 10/06/2026;
VISTA	la nota acquisita al prot. reg. n. 394986 del 30/06/2026 con cui la Ditta ha trasmesso la corretta planimetria delle acque allo stato di progetto;
RICHIAMATA	la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA	la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;
RITENUTO	opportuno adeguare sin d'ora l'elenco dei codici EER alla decisione di cui sopra in ragione dell'entrata in vigore della stessa al 9 dicembre 2026;
VISTO	il decreto ministeriale del 22 settembre 2020, n. 188 <i>“Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006”</i> ;
RITENUTO	opportuno adeguare le prescrizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone al DM n. 188/2020 nonché agli orientamenti di cui alla circolare prot. reg. n. 0415862 del 08/09/2022;
VISTA	la DGR n. 119/2018 <i>Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti</i> e il verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
PRESO ATTO	che con AIA n. 11/2021, in allegato B al PAUR n. 4/2021, è già stato valutato l'adeguamento alle BAT, in ottemperanza al comma 3, lett. a) dell'art. 29- <i>octies</i> del d.lgs. 152/2006, come espressamente indicato nella premessa 15 del decreto AIA n. 11/2021;
CONSIDERATO	che l'istanza riguarda varianti inerenti attività ed aree specifiche e, pertanto, non si è proceduto al riesame sull'intera installazione nel suo complesso ma esclusivamente alla valutazione delle modifiche rispetto a quanto autorizzato con PAUR n. 11/2021 e s.m.i, fatto salvo l'adeguamento di alcune prescrizioni per ragioni di uniformità e chiarezza;
RITENUTO	pertanto di confermare i termini di rinnovo dell'AIA stabiliti al punto 4 dell'Allegato A al decreto n. 11/2021;
CONSIDERATO	opportuno rilasciare un provvedimento AIA consolidato che comprenda l'esercizio sia nello stato di fatto realizzato, sia nello stato di progetto complessivo di tutti gli interventi autorizzati;
VISTO	che in sede di Conferenza di Servizi, ARPAV, alla luce dei primi esiti del collaudo funzionale di cui al punto 5 del decreto 220/2025, ha evidenziato la necessità di garantire anche nella configurazione di progetto dell'istanza in esame la piena conformità al PTA;
RITENUTO	pertanto di prescrivere in AIA che, qualora si evidenziassero criticità nei rapporti di prova delle acque di seconda pioggia recapitate in bacino scolante la laguna di Venezia, la ditta presenti un progetto di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche, congiuntamente al collaudo funzionale dello stato di progetto relativo all'istanza in esame;
VISTI	il d.lgs. n. 152/2006 <i>Norme in materia ambientale</i> e la L. n. 241/1990 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i> ;
VISTE	la L.R. n. 3/2000 <i>Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti</i> ;

VISTE	la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie, la DGR n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA, la DGR n. 21/2018, come modificata dalla DGR n. 421/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;
VISTA	la L.R. n. 12 del 27/05/2024 recante la “ <i>Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)</i> ”;
VISTO	il Regolamento Regionale n. 2 del 09/01/2025 <i>Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)</i> ;
VISTO	il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 <i>Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)</i> ;
PRESO ATTO	della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII ^a Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR n. 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;
CONSIDERATO	che il provvedimento AIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 secondo l'Allegato IX alla Parte II e costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 14, anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli impianti di gestione rifiuti;
DATO ATTO	che il provvedimento AIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, va compreso nel provvedimento unico regionale;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia a Ecorex S.r.l. (CF/P.IVA 04346300280) con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Monselice (PD), via Umbria, n. 1, l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva dell'approvazione e dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione di cui all'istanza acquisita al protocollo regionale in data 07.08.2025.
3. L'installazione risulta catastalmente censita al Foglio 31, mappale 1232, particelle 20 e sub 12 del Comune di Monselice (PD).
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, assumendo come data di decorso dei termini di validità dell'AIA la data di rilascio del decreto PAUR n. 4 del 28.01.2021, rispetto alla quale il presente provvedimento costituisce aggiornamento in relazione al progetto di riconfigurazione impiantistica con ottimizzazione delle aree di stoccaggio e implementazione dei processi di lavorazione; pertanto, il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del PAUR n. 4 del 28.01.2021, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
 - 4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
 - 4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione in essere;

- 4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche della certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
- 4.4. la registrazione EMAS ottenuta successivamente al rilascio del PAUR n. 4/2021 potrà essere fatta valere ai fini della durata dell'AIA a partire dal prossimo riesame complessivo sull'installazione, ai sensi del comma 8 dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
- 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
- 5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
6. Per la realizzazione dei lavori previsti dallo stato di progetto si applicano le seguenti tempistiche:
- 6.1. i lavori previsti dal progetto di modifica possono essere avviati a partire dalla data di notifica del PAUR nel quale il presente provvedimento viene ricompreso e, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, devono comunque essere avviati entro il termine di 12 mesi dalla medesima notifica; resta fermo che gli incrementi di capacità e l'avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto delle aree/linee impiantistiche nuove o modificate sono subordinati alla comunicazione di cui al punto **10** del presente provvedimento;
- 6.2. la messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori;
- 6.3. i termini di cui ai punti precedenti possono essere prorogati su motivata istanza della Ditta, tenuto conto dei termini di validità del decreto di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale n. 14320 del 08.06.2026.
7. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:
- 7.1. comunicazione di avvio lavori;
- 7.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 3/2000, contenente:
- a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto;
 - b) data di avvio dell'esercizio nella configurazione di progetto;
 - c) certificato di collaudo delle aree di stoccaggio oggetto di modifica, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della LR n. 3/2000;
- 7.3. comunicazione della data di messa in esercizio del nuovo camino C4 con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006; la messa a regime del nuovo camino deve avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio;
- 7.4. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto; al collaudo devono essere allegati:
- a) almeno tre rapporti di prova delle emissioni del nuovo camino C4, su prelievi eseguiti dopo la messa a regime, atti a dimostrare il rispetto dei VLE;
 - b) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria urbana delle acque nere;
 - c) almeno tre rapporti di prova per ciascuno scarico delle acque di seconda pioggia nella rete comunale delle acque bianche;
 - d) valutazione d'impatto acustico effettuando nuove misurazioni, che tengano conto delle indicazioni riportate nella premessa del decreto n. 14320/2026 di adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale;

- 7.5. qualora i rapporti di prova relativi alle acque di seconda pioggia di cui alla precedente lettera c) non confermassero l'esaurirsi del dilavamento di sostanze pericolose con la prima pioggia, tenuto altresì conto del fatto che l'installazione è situata in bacino scolante della laguna di Venezia, la ditta dovrà allegare al collaudo funzionale un progetto di adeguamento per la gestione delle acque di seconda pioggia.
8. I lavori previsti dal progetto possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto precedente possono essere presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso:
- 8.1. i termini si intendono rispettati se l'avvio lavori del primo stralcio avviene entro 12 mesi dalla notifica del PAUR nel quale il presente provvedimento viene ricompreso e la messa in esercizio dell'ultimo stralcio avviene entro 36 mesi dall'avvio lavori del primo stralcio;
- 8.2. nella comunicazione di cui al punto **7.2**, preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di ciascuno stralcio, la Ditta è tenuta a trasmettere la planimetria provvisoria aggiornata allo stralcio realizzato e ad individuare le capacità massime di stoccaggio e lavorazione rifiuti applicabili in relazione alle aree e tecnologie disponibili; in assenza di tale indicazione si intendono autorizzate le capacità massime di cui al PAUR n. 4/2021 e ss.mm.ii. fino a conclusione dei lavori nella configurazione finale di progetto.
9. Entro 45 giorni dalla notifica del PAUR in cui il presente provvedimento viene ricompreso, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
10. Entro 20 giorni dall'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione degli Allegati al presente provvedimento; tale data non può essere antecedente all'accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
11. Fino alla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui all'AIA n. 11 del 27.01.2021 rilasciata con PAUR n. 4/2021 e s.m.i.; a partire dalla data individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l'installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.
12. È in ogni caso fatta salva la deroga per l'invio di miscele ad impianto intermedio già concessa ai sensi del decreto n. 268/2024, come aggiornato con nota prot. reg. n. 267065/2026, le cui prescrizioni si intendono integralmente confermate e assunte nel presente provvedimento.
13. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche;
14. Entro 60 giorni dalla data individuata nella comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC/PGO rev. 7 aggiornato al 5 marzo 2026.
15. Per i rifiuti di batterie che, alla data del 9 dicembre 2026, risultino già conferiti in installazione, è ammessa la riclassificazione/ricodifica in conformità alla Decisione delegata (UE) 2025/934. La riclassificazione/ricodifica deve essere adeguatamente tracciata in RENTRI.
16. La Ditta è tenuta a conformarsi alle indicazioni di ARPAV in tema di monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006.
17. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
- Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- Allegato B1:** Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
- Allegato B2:** Gruppi di miscelazione;

Allegato C: Planimetria rifiuti ed emissioni – stato di fatto (già allegato A2 in decreto n. 220/2025);

Allegato D: Planimetria rifiuti ed emissioni – stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 283394 del 21/05/2026);

Allegato E: Planimetria acque - stato di fatto (già allegato A3 in decreto n. 220/2025);

Allegato F: Planimetria acque – stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 394986 del 30/06/2026).

18. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla notifica del PAUR, nel quale il presente provvedimento viene ricompreso ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.
19. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
20. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
21. L'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.
22. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
23. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

A

15537

09/07/2026

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), Via Umbria 1.

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
 - 2.2. riconfezionamento [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento, travaso, riduzione volumetrica grossolana con benna, riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.4. accorpamento [R12], mediante travaso, eseguito con apposita attrezzatura antideflagrante in Area C10, del gas contenuto in bombole; le bombole sono avviate ad operazioni di recupero interne, compresa la preparazione per il riutilizzo, o ad impianti di recupero esterni; il gas accorpato mantiene il codice EER di origine e viene avviato a recupero;
 - 2.5. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, distinta in:
 - 2.5.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana; i rifiuti mantengono codice EER e HP di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.5.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici anche al fine di una riduzione volumetrica grossolana, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.6. smontaggio di rifiuti compositi/RAEE [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; lo smontaggio dei RAEE avviene senza messa in sicurezza, così come definita dal D.lgs. n. 49/2014;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 2.7. svuotamento [R12] di estintori a polvere (EER 160304 e 160505) effettuata manualmente in Area C10; l'imballaggio metallico va avviato al recupero R4 interno ovvero in successivi impianti, la polvere e le frazioni esitanti dallo svuotamento vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta e avviati a recupero o smaltimento;
 - 2.8. miscelazione [R12, D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale contestuale riduzione volumetrica; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
 - 2.9. riduzione volumetrica su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e stesse HP, distinta in:
 - 2.9.1. riduzione volumetrica [R12/D13] mediante triturazione ad umido con eventuale separazione delle frazioni metalliche (Area C4) o mediante trituratore monoalbero per oggetti di piccole dimensioni (Area C5);
 - 2.9.2. riduzione volumetrica [R12] mediante pressa schiaccia fusti (Area P1 e Area C10);
 - 2.9.3. riduzione volumetrica [R12] mediante l'utilizzo di taglierina o cesoia manuale (Area C4);
 - 2.9.4. riduzione volumetrica [R12] mediante pressatura (Area P2) limitatamente a rifiuti non pericolosi;
 - 2.10. recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone [R3], mediante selezione manuale (Aree X) e successiva pressatura e imballo (area P2), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
 - 2.11. recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] pericolosi e non pericolosi, mediante selezione manuale (incluso lo smontaggio di rifiuti compositi/RAEE senza messa in sicurezza), triturazione ad umido con demetallizzazione mediante rullo magnetico (area C4) ed eventuale successiva macinazione con mulino granulatore ad umido, vasca di decantazione, pulizia e asciugatura mediante centrifuga dinamica (area C5), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
 - 2.12. recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da metalli e da composti metallici [R4], mediante selezione manuale anche attraverso lo smontaggio RAEE, con eventuale ausilio meccanico, successiva riduzione volumetrica tramite triturazione ad umido e lavaggio, con successiva centrifugazione e deferrizzazione (Area C4), per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);
 - 2.13. recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto [R12/R9], mediante liquefazione (eventuale), filtrazione grossolana, sanificazione, ulteriore filtrazione e centrifugazione (Area B3);
 - 2.14. preparazione per il riutilizzo [R3, R4] di rifiuti non pericolosi e pericolosi di imballaggio derivanti da sconsigliamento di rifiuti in ingresso all'installazione e da bombole derivanti dal travaso, mediante verifiche, pulizia ed eventuale lavaggio (Aree C10/E4);
 - 2.15. lavaggio [R12/D13] dei rifiuti esitanti dalla pressatura di imballaggi contenenti cosmetici;
 - 2.16. sterilizzazione di rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo [R12/D9] (linea di progetto) mediante trattamento automatico consistente in: pesatura, caricamento, triturazione, sanificazione mediante vapore saturo, evaporazione dei liquidi, raffreddamento, scarico;
 - 2.17. trattamento chimico-fisico di rifiuti [D9] destinati a siti di deposito permanente* (linea di progetto), distinto in:
 - 2.17.1. stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
 - 2.17.2. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
 - 2.17.3. processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione;
- *Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; per i rifiuti esitanti dai trattamenti di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione è escluso il deposito del rifiuto in strati finali soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali.

- 2.18. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio (D15) o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata (Area D5) deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

- 2.18.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

- 2.19. ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, o a seguito di lavaggio/bonifica effettuati in installazione, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione; il lavaggio dell'imballaggio secondario riutilizzabile dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve avvenire in zona E4 nel macchinario di sanificazione.

Quantitativi autorizzati

3. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

- 3.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Stoccaggio R13/D15 [Mg]		
Rifiuti	Stato di fatto	Stato di progetto
Non pericolosi	590 (360 in R13, 230 in D15)	650
Pericolosi	345 (225 in R13, 120 in D15)	500
Totale	935 (585 in R13, 350 in D15)	1.150

- 3.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;

- 3.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle operazioni [R3, R4, R9, R12, D9, D13, D14]:

Stato di fatto

- Capacità massima giornaliera: 491 Mg/giorno, di cui 180 Mg/giorno di rifiuti pericolosi;
- Capacità massima annuale: 122.750 Mg/anno, di cui massimo 45.000 Mg di rifiuti pericolosi.

Stato di progetto

- Capacità massima giornaliera: 546 Mg/giorno, di cui massimo 235 Mg/giorno di rifiuti pericolosi;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- Capacità massima annuale: 136.500 Mg/anno, di cui massimo 58.750 Mg/anno di rifiuti pericolosi.

3.4. ai limiti di cui sopra concorrono i seguenti limiti parziali riferiti alle diverse operazioni:

	<i>Stato di fatto</i>		<i>Stato di progetto</i>	
Operazione	Mg/giorno	Mg/anno	Mg/giorno	Mg/anno
R3	135	33.750	135	33.750
R4	-di cui max 50 pericolosi	-di cui max 12.500 pericolosi	-di cui max 50 pericolosi	-di cui max 12.500 pericolosi
R9	6	1.500	6	1.500
R12	225	56.250	225	56.250
	-di cui max 85 pericolosi	-di cui max 21.250 pericolosi	-di cui max 85 pericolosi	-di cui max 21.250 pericolosi
D13-D14	125	31.250	125	31.250
	-di cui max 45 pericolosi	-di cui max 11.250 pericolosi	-di cui max 45 pericolosi	-di cui max 11.250 pericolosi
D9-R12 (sterilizzazione)	--	--	5 (pericolosi)	1.250 (pericolosi)
D9 chimico-fisico	--	--	50 (pericolosi e non pericolosi)	12.500 (pericolosi e non pericolosi)
Totali	491 -di cui max 180 pericolosi	122.750 -di cui max 45.000 pericolosi	546 -di cui max 235 pericolosi	136.500 -di cui max 58.750 pericolosi

Organizzazione/Layout

4. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:

- 4.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie approvate;
- 4.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 4.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 5.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
- 5.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
- 5.3. particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali xx.xx.99 "rifiuti non specificati altrimenti"; per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto che, se pur sintetica, renda comprensibile la natura del rifiuto; all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;
- 5.4. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 5.5. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Padova e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 5.6. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici e di rifiuti sanitari e di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 5.7. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere sottoposti a lavorazione presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con l'acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 5.8. le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;
- 5.9. la gestione dei rifiuti infiammabili deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO;
- 5.10. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Stoccaggio

6. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 6.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
- 6.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 6.3. le modalità di deposito dei rifiuti sfusi devono garantire la separazione delle diverse partite in mero stoccaggio, garantendone la tracciabilità fisica e gestionale;
- 6.4. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
- 6.5. per i rifiuti sanitari a rischio infettivo è ammesso lo stoccaggio per un periodo massimo di 15 giorni nell'apposita area dotata di dispositivo di refrigerazione (Area A1), che dovrà risultare costantemente attivo; nelle altre aree ammesse in base alla planimetria, i rifiuti pericolosi a rischio infettivo potranno essere stoccati per un periodo massimo di 5 giorni;
- 6.6. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 6.7. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Miscelazione

7. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 7.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 7.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato "Gruppi di miscelazione" ed è condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 7.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
 - 7.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità.
 - 7.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - 7.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
 - a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
- c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 - 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 - 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 - 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni;

- d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
 - e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
 - f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 - 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 - 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
 - 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto;
- 7.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 7.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 7.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 7.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 7.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 7.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 7.13. l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti è ammessa solo per il successivo invio a combustione ed esclusivamente qualora le miscele prodotte presso impianti terzi siano costituite da rifiuti che possono essere ricevuti singolarmente dall'impianto di combustione finale in termini di codici EER e HP;
- 7.14. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione per l'invio a trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 7.15. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale o costituiti da metalli nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 7.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 7.17. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni del punto 3 "accertamento preliminare di fattibilità, della lettera c) del punto 6 "documento di valutazione" e del punto 11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";
- 7.18. la codifica delle miscele prodotte va ricercata nel capitolo 19, fatta eccezione per le miscele di oli ed emulsioni effettuate in conformità all'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 che possono assumere un codice EER del capitolo 13, delle miscele di batterie che possono assumere un codice EER del capitolo 16 e delle miscele di rifiuti aventi medesimo codice EER ma differenti HP che possono mantenere il codice EER di origine e agli ulteriori casi specifici individuati in PMC/PGO;
- 7.19. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.

Adeguamento volumetrico

8. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 8.1. l'adeguamento va condotto su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi stesso CER e, se pericolosi, stesse HP;
- 8.2. i contenitori spray devono essere preventivamente svuotati o accertato che siano vuoti;
- 8.3. devono essere evitate emissioni polverulente;
- 8.4. nel caso della pressatura di imballaggi contenenti cosmetici, il contenuto che percola dai rifiuti pressati e che viene raccolto in apposito contenitore deve essere codificato e classificato ai sensi di norma; l'eventuale commistione di tale frazione con partite aventi diverso codice e/o diverse HP si configura come miscelazione e deve sottostare alle relative prescrizioni.

Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

9. Il recupero di rifiuti di carta e cartone [R3] con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto integrale del DM n. 188/2020 e delle seguenti ulteriori indicazioni:
 - 9.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano di gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al codice EER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso codice EER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;
 - 9.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
 - 9.3. la dimensione massima del lotto oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 5.000 Mg;
 - 9.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;
 - 9.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.
10. Il recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 10.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667, incluse le schede informative ai sensi della medesima norma UNI;
 - 10.2. il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti, con medesimo CER e medesime HP, accorpate, anche su plastica proveniente da presmontaggio di rifiuti compositi/RAEE;
 - 10.3. il PMC/PGO deve contenere una procedura specifica atta ad accertare la decontaminazione;
 - 10.4. i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI 10667 per ogni specifico destino;
 - 10.5. le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;
 - 10.6. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.
11. Le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4] con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 11.1. conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
 - 11.2. conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
 - 11.3. conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
 - 11.4. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 11.5. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;
 - 11.6. conformità ai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell'All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l'industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;
 - 11.7. i codici EER autorizzati nell'Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" per le singole cessazioni di metalli, la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelavazioni;
 - 11.8. possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all'installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
 - 11.9. il recupero dei rifiuti pericolosi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nei singoli Regolamenti comunitari, procedendo alla decontaminazione (mediante lavaggio, smontaggio o altra lavorazione) e verificandone l'efficacia al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso; per le cessazioni di qualifica di rifiuti caso per caso, il recupero dei rifiuti pericolosi è consentito previa decontaminazione e accertamento della sua efficacia, al fine di sottoporre a recupero il rifiuto divenuto non pericoloso;
 - 11.10. le acque derivanti dal processo di lavaggio e recupero vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;
 - 11.11. prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi;
 - 11.12. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.
12. Le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da olio vegetale esausto indentificati con il codice EER 200125 [R9/R12] destinati alla produzione di biocarburanti e/o combustibili devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 12.1. le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità UNI/PdR50;
 - 12.2. i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono rispettare le caratteristiche riportate ai punti 5.4.1 e 5.4.2 della norma UNI/PdR50 per la specifica destinazione;
 - 12.3. la frequenza e i metodi di campionamento e analisi di autocontrollo sono quelli indicati nel PMC/PGO;
 - 12.4. resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Preparazione per il riutilizzo di rifiuti da imballaggio

13. La preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 13.1. possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio esitanti dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all'installazione e le bombole sottoposte alla operazione di travaso;
 - 13.2. il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia ed eventuale lavaggio deve garantire l'ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;
 - 13.3. il lavaggio dell'imballaggio secondario riutilizzabile dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve avvenire in zona E4 nel macchinario di sanificazione;
 - 13.4. ai fini del recupero devono essere effettuate le verifiche precisate nel PMC/PGO, per accertare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi, nonché la loro eventuale decontaminazione.

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

Lavaggio di rifiuti esitanti dalla pressatura di imballaggi contenenti cosmetici

14. Le operazioni di lavaggio sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 14.1. sono ammessi all'operazione i codici EER 191211*/191212 derivanti dalla pressatura esclusivamente dei codici EER 160303*, 160304, 160305*, 160306, 200129*, 200130 costituiti da cosmetici;
- 14.2. il rifiuto da imballaggio pressato, se pericoloso, può essere declassificato solo qualora il lavaggio abbia asportato i residui di sostanze pericolose;
- 14.3. le acque di lavaggio devono essere gestite come rifiuto prodotto dalla ditta, con modalità di verifica da indicare nel PMC/PGO.

Sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo

15. Le operazioni di sterilizzazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 15.1. il rifiuto in ingresso è monitorato tramite sistema RX per evitare l'introduzione nella linea di corpi tenaci; eventuali scarti sono avviati a termodistruzione con filiera separata rispetto al rifiuto sterilizzato;
- 15.2. la tramoggia di carico e il tritratore sono mantenuti costantemente in depressione;
- 15.3. l'abbattimento della carica batterica deve garantire un SAL (Sterility Assurance Level) pari almeno a 10⁻⁶; le verifiche sull'impianto devono essere effettuate in conformità alle disposizioni dell'Allegato III al DPR 254/2003;
- 15.4. i vapori della sterilizzazione sono condensati tramite refrigeratore e i liquidi riutilizzati per la generazione di vapore nei cicli successivi;
- 15.5. a conclusione del ciclo è creata una depressione nella camera di sterilizzazione per favorire l'evaporazione dell'umidità residua e il raffreddamento del rifiuto sterilizzato;
- 15.6. il drop box di scarico deve garantire il convogliamento verso l'abbattitore delle eventuali emissioni di polveri;
- 15.7. ai sensi dell'art. 7 c. 8 del DPR n. 254/2003 e ai fini dell'effettuazione dei controlli, deve essere redatto e conservato un registro delle lavorazioni.

Stabilizzazione

16. Le operazioni di stabilizzazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 16.1. il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dal *Bref* 2018 § 5.1.2.1.1;
- 16.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 36/2003;
- 16.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, test di cessione ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti deve compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 16.4. il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" risultano autorizzati alla

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

stabilizzazione; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

- 16.5. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 16.6. è ammesso l'uso di rifiuti non pericolosi come additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.), a condizione che rispettino già all'ingresso i criteri di ammissibilità al sito di deposito permanente e che la loro funzione sia attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima;
- 16.7. è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione, indipendentemente dalla loro classificazione e dalle caratteristiche di ammissibilità al sito di deposito permanente;
- 16.8. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 16.9. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi, esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;
- 16.10. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica ad esempio XRD); il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;
- 16.11. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato il codice EER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il codice EER 190304*;
- 16.12. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti 190204*.

Immobilizzazione/solidificazione

17. Le operazioni di immobilizzazione/solidificazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 17.1. il trattamento di solidificazione, così come definito ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dal BREF 2018 § 5.1.2.1.2;
 - 17.2. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
 - 17.3. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente, nonché della corretta classificazione nel caso di

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità al sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da trattare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti deve compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 17.4. il tecnico responsabile accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; analogamente valuta l'eventuale utilizzo con funzione di additivi/reagenti di rifiuti che in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" risultano autorizzati alla solidificazione/immobilizzazione fermo restando il rispetto della prescrizione 17.6; il trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 17.5. la possibilità di sottoporre a trattamento una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 17.6. non è consentita la lavorazione congiunta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - 17.6.1. nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi autorizzati in Allegato "Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate" all'operazione di immobilizzazione/solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
 - 17.6.2. sia nel trattamento di rifiuti pericolosi, sia nel trattamento di rifiuti non pericolosi, è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, indipendentemente dalla loro classificazione, qualora composti da materia prima omologata specificamente per tale funzione;
- 17.7. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 17.8. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi, esclusivamente secondo procedura che deve essere definita nel PMC/PGO;
- 17.9. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, il rifiuto in attesa di caratterizzazione deve essere opportunamente segnalato;
- 17.10. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, può essere assegnato:
 - a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice EER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice EER 190307;
 - b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice EER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice EER 190306*.
- 17.11. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso può essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale devono essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

17.12.ai fini dell'attribuzione del codice EER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta deve inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione

18. Le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 18.1. il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);
- 18.2. il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
- su rifiuti pericolosi, anche con differenti codici EER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice EER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il codice EER 190304*;
 - su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice EER del rifiuto in uscita è 190305.

Emissioni in atmosfera

19. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione sotto elencati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.1. fermo restando il rispetto dei limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione specifici;

STATO DI FATTO

Camini	Fase/Area	Sistema di abbattimento	Portata [Nm³/h]	Parametri	VLE [mg/Nm³]
C1	Trattamento rifiuti liquidi (Cabina Area F)	Carboni attivi	3.400	Polveri	5
				COV	20*
C2	Cabina di trattamento (Area C10)	Carboni attivi	3.000	Polveri	5
				COV	20*
C3	Triturazione Aree C9/C4, Triturazione oggetti piccole dimensioni, Raffinazione Area C5, Miscelazione liquidi Area B1	Carboni attivi + filtro a maniche	7.000	Polveri	5
				COV	20*

*Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nm³ per la classe 1.

STATO DI PROGETTO

Camino	Provenienza/ fase di produzione		Sistema di abbattimento	Portata** (Nm³/h)	Parametri	VLE [mg/Nm³]
C1	Trattamento rifiuto liquidi (cabina AREA F)		Carboni attivi	3.400	Polveri	5
					COV	20*
C2	Cabina di trattamento (Area C10)		Carboni attivi	3.000	Polveri	5
					COV	20*
C3	Triturazione Aree C9/C4, Triturazione oggetti piccole dimensioni, Raffinazione Area C5, Miscelazione liquidi Area B1		Carboni attivi + filtro a maniche	7.000	Polveri	5
					COV	20*
C4	lavaggio contenitori	Portata linea: 900 (Nm³/h)	Filtro a maniche	11.000	Polveri	5
	box scarico sterilizzatore	Portata linea: 1.080 (Nm³/h)				
	Vasca D1 (mix e D9 solidi)	Portata linea: 8.986 (Nm³/h)			TVOC (EN 12619)	30
	Vasca D2 (mix e D9 solidi)	Portata linea: 8.986 (Nm³/h)				

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

** Il limite di concentrazione è riferito alla somma dei COV di tutte le classi di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006, fermo restando il limite di 5 mg/Nmc per la classe 1.*

***Portata: è ammesso un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.*

- 19.2. è inoltre autorizzato il punto di emissione in atmosfera delle arie dello sterilizzatore; i relativi valori limite di emissione si considerano rispettati a condizione che la batteria filtrante dell'impianto (separatore gocce, filtro classe efficienza G2, filtro classe efficienza F9, filtro HEPA H14, filtro a carboni attivi) sia mantenuta in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e sia sottoposta ad operazioni di manutenzione in base alle segnalazioni del sistema automatico, annotate in apposito registro, in modo da garantire sempre l'emissione di aria pura e sterile;
- 19.3. i camini devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo deve essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- 19.4. la bocca dei camini deve risultare ad asse verticale, più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. il camino deve essere dotato di apposita targhetta inamovibile riportante la denominazione del camino stesso;
- 19.5. i sistemi di aspirazione e abbattimento devono essere in funzione quando le lavorazioni sono in corso, in particolare:
- 19.5.1. il sistema di trattamento afferente al Camino C1 dovrà essere messo in funzione quando viene svolta l'operazione di travaso e potrà essere spento durante lo stoccaggio, soltanto con i contenitori chiusi ermeticamente;
- 19.5.2. il sistema di trattamento afferente al Camino C2 dovrà essere messo in funzione quando vengono effettuate lavorazioni all'interno della Cabina C10, nella quale è ammesso il solo deposito di rifiuti finalizzato alla lavorazione medesima e non lo stoccaggio; la messa in funzione del sistema di trattamento dovrà avvenire a partire dal deposito dei rifiuti da lavorare;
- 19.5.3. il sistema di trattamento afferente al Camino C3 dovrà essere messo in funzione in caso di attivazione delle seguenti linee: triturazione, triturazione oggetti di piccole dimensioni, mulino di raffinazione, agitatore per miscelazione; le linee di triturazione, triturazione oggetti di piccole dimensioni, mulino di raffinazione, dovranno operare in modalità alternata e mutualmente esclusiva; deve essere installato un sistema di intercettazione del tratto afferente a ciascun trituttore allo scopo di evitare l'immissione di aria "falsa" in fase di inattività;
- 19.5.4. il sistema di captazione e trattamento afferente al Camino 4 dovrà essere messo in funzione quando sono effettuate una o più tra le seguenti attività: lavaggio, scarico rifiuti sterilizzati, miscelazione/trattamento chimico-fisico di rifiuti solido-pastosi nelle vasche D1/D2; le lavorazioni nelle vasche D1/D2 e le relative aspirazioni dovranno essere attivate in modalità alternata e mutualmente esclusiva;
- 19.6. per il Camino C4, per il quale sono possibili diverse configurazioni di esercizio, il rispetto dei VLE è verificato secondo la formula di cui all'art. 271 c. 13 del d.lgs. n. 152/2006, sulla base della portata propria di ciascuna configurazione in relazione alle linee attive;
- 19.7. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 19.8. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

19.9. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:

- 19.9.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;
- 19.9.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;
- 19.9.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- 19.9.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
- 19.9.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV e Provincia prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;
- 19.9.6. ai verbali di prelievo e ai rapporti di prova degli autocontrolli devono essere allegate le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;
- 19.9.7. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 19.9.8. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 19.9.9. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

Gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche

20. Si autorizzano, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica e delle prescrizioni impartite dal Gestore della rete fognaria Acque Venete S.p.A. con Provvedimento n° CAS-172730-X1P4G5 del 14.05.2020 (prot. reg. 195816 del 18/05/2020) e n° CAS-668517-L2W8K4 del 21/11/2023 (prot. reg. n. 630266 del 24/11/2023);
 - 20.1. gli scarichi, denominati SF3 e SF5 delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, nella rete fognaria urbana delle acque nere, previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna scarico in rete fognaria dell'Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006;
21. Si prende atto del fatto che:
 - 21.1. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono direttamente conferiti alla rete fognaria urbana delle acque nere, attraverso gli scarichi SF1 e SF7;
 - 21.2. le acque di dilavamento ricadenti sulle coperture vengono raccolte e convogliate nella rete comunale delle acque bianche attraverso gli scarichi SF2 e SF8;
 - 21.3. le acque di seconda pioggia, derivanti dal dilavamento di piazzali, superfici di transito e manovra automezzi, vengono convogliate nella rete comunale acque bianche attraverso lo scarico SF4 e SF6; i relativi scarichi devono essere caratterizzati semestralmente per tutti i parametri di cui al DM 30/07/1999, Sezioni 1, 2 e 4 della Tabella A;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 21.4. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 21.5. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 21.6. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Inquinamento acustico

- 22. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Monselice ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

Odori

- 23. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 23.1. la Ditta è tenuta a garantire il monitoraggio delle emissioni diffuse di odori secondo le modalità definite nel PMC/PGO e nell'Allegato E10 della documentazione del PAUR; qualora gli esiti dei monitoraggi evidenzino criticità, l'autorità competente può richiedere alla Ditta la presentazione di un piano di gestione degli odori in conformità alla BAT 12 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147);
- 23.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

PMC/PGO

- 24. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- 24.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
- 24.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo
- 24.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
- 24.4. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Padova e Comune di Monselice, secondo i formati e le frequenze indicati nel PMC per ciascuna matrice;
- 24.5. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con adeguato anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose.

Prescrizioni generali

- 25. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 25.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
- 25.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 25.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 25.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 25.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 25.6. in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità; resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente;
- 25.7. nel caso di operazioni di pretrattamento (R12/D13) il sistema gestionale deve consentire l'individuazione puntuale dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 25.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 25.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 25.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 25.11. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 25.12. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, ove pertinenti, in relazione alle attività eseguite in installazione;
- 25.13. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni di stoccaggio, accorpamento e miscelazione; le operazioni devono essere effettuate in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali spanti, che devono essere neutralizzati in loco;
- 25.14. la gestione degli estintori deve avvenire secondo la procedura prevista nel PMC/PGO; nelle Aree dovrà essere garantita l'assenza di sorgenti di calore; le bombole dovranno essere protette da oggetti che possano provocare tagli o abrasioni sulla superficie e dovranno essere tenute in posizione verticale e ancorate al fine di evitare ribaltamenti;
- 25.15. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 25.16. la gestione dei rifiuti sanitari dovrà avvenire nel rispetto del DPR n. 254/2003;
- 25.17. lo stoccaggio, il riconfezionamento e l'accorpamento di rifiuti liquidi con caratteristiche di pericolo HP 3 e di rifiuti solidi che risultano aver superato la soglia in infiammabilità con la

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- strumentazione ALTAIR 4X o equivalente, come da apposita procedura, dovranno avvenire all'interno dell'area infiammabili F posta sempre in depressione;
- 25.18. la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
- 25.19. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 25.20. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;
- 25.21. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione, ad esclusione dei carichi imballati;
- 25.22. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 25.23. durante l'effettuazione delle lavorazioni nelle aree X deve essere sempre garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza alle aree di stoccaggio adiacenti; per garantire la delimitazione delle aree di stoccaggio rispetto alle aree X, anche visivamente, la ditta deve garantire una adeguata segnaletica orizzontale colorata che divida gli spazi;
- 25.24. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 25.25. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 25.26. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 25.27. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 25.28. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo tale da evitare proliferazione di ratti e insetti;
- 25.29. i cassoni/contenitori esterni (aree Z3 e Z7) contenenti rifiuti devono essere a tenuta e coperti, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 25.30. non è in ogni caso ammesso lo stoccaggio esterno non coperto di rifiuti pericolosi, nonché di rifiuti non pericolosi che possano causare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente;
- 25.31. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 25.32. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 25.33. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 25.34. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;

ALLEGATO A al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

- 25.35. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000
- 25.36. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio attenendosi alle disposizioni impartite dai VVF e a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 25.37. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 25.38. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, salvo eventuale programmazione regionale;
- 25.39. ai sensi dell'art. 29 - *nonies*, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 25.40. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 25.41. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Provincia, da comunicare alla Regione.

B1		15537		09/07/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio	Riconfezionamento	Accorpamento	Eliminazione	Sezione e cernita di rifiuti misti	Trattamenti	Trattamenti	Accorpamento	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smontaggio	Smont

09/07/2026

15537

B1

[illegible]

EER	P	DESCRIZIONE RIPIUTO	Stoccaggio	Riscificazione ammollo	Accorpame nto	Eliminazio ne estrane e	Seasione e trattamento refrattari	Trattament o filico Stabilizzazi one	Trattament o filico Solidificazi one/immobiliz azione	Trattament o filico sterilizzazio ne sanitari	Accorpame nto contenit ori in bombole	Strategie compositi/ BAAE	Svotamenti in polvere	Adagumen ti schiaffu taglierina	Adagumen ti volumetrico mediante pressatura	EwW carta	EwW plastica	EwW metalli NOTE COPIONI	EwW Fe- Acc	EwW Aluminio	EwW Rame	EwW Piombo	EwW Zinco	EwW Stagno	Recupero olio vegetale	Preparazioni e al utilizzo inmalaggi	Lungagg o dei refrattari inmalaggi di ceramici	
																												[R13, D15]
060002		• rifiuti contenenti effluvi pericolosi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060003		• rifiuti contenenti acidi, diversi da quelli di cui alla voce 060002	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060004		• rifiuti del processo elettrolitico, contenenti ammonio	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060005		• rifiuti del processo elettrolitico, contenenti sodio	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060006		• rifiuti del processo elettrolitico, contenenti sodio e potassio	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060007		• rifiuti di scarto di bario, contenenti mercurio	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060008		• soluzioni ed scorie, ad es. scorie di contatto	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060009		• rifiuti contenenti cianobatteri pericolosi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060010		• scorie fosforose	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060011		• rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contenenti da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060012		• rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060011	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060013		• rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060014		• rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060015		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060016		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060017		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060018		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060019		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060020		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060021		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060022		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060023		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060024		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060025		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060026		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060027		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060028		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060029		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060030		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060031		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060032		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060033		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060034		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060035		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060036		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060037		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060038		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060039		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060040		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060041		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060042		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060043		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060044		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060045		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060046		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060047		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060048		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060049		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060050		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060051		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060052		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060053		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060054		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060055		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060056		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060057		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060058		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060059		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060060		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060061		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060062		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060063		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060064		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060065		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060066		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060067		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060068		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060069		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060070		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060071		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060072		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060073		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060074		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060075		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		
060076		• prodotti (focimanti, agenti conservanti del legno e altri) biocidi	X	X	X	X	X	X	X	X																		

[illegible]

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Stoccaggio	Riscossione ammontare	Accorpamento in loco	Eliminazione in loco estraneità	Sezione e stabilizzatori rifiuti in loco	Trattamento o fisico Stabilizzazio one	Trattamento o fisico Solidifica zione	Trattamento sterilizzazio ne sanitari on/Immobili za	Accorpamento contenuto in bombole	Smistaggio compositi/ BAE	Svuotamento in polvere	Alagamento volumetrico mediante titolazione	Rilascio tramite schiaffo/ taglierina	Alagamento volumetrico mediante schiaffo/ taglierina	Alagamento tramite schiaffo/ taglierina	Evoluzione carta	Evoluzione plastica	Evoluzione metalli NOTE COPIONI	Evoluzione Ferro Acc	Evoluzione Rame	Evoluzione Zinco	Evoluzione Stagno	Recupero olio vegetale	Preparazione e all utilizzo inibitori/ inibitori	Lavaggio dei rifiuti della pressatura inibitori/ compositi	
																												[R3, D15]
		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti del torgente	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate senza batteria	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole	X	X	X	X	X																					
		macchine fotografiche modulate con batteria e pellicole e batterie ricaricabili e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole e pellicole																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

ALLEGATO B1 al Decreto n. 15537 del 09/07/2026

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO																								
			Stoccaggio	Riconfezionamento	Accorpamento	Eliminazione e di frazioni estranee	Selezione e cernita di rifiuti misti	Trattamento chimico o fisico	Trattamento o di sterilizzazione sanitaria	Accorpamento del gas contenuto in bombole	Smontaggio di rifiuti composti/RAEE	Svuotamento esteriori in polvere	Adeguamento volumetrico mediante triturazione	Riduzione volumetrica tramite schiacciatura o taglierina	ESW carta	ESW metalli NOTE COMUNI	ESW Fe-Acc	ESW Rame	ESW Piombo	ESW Zinco	ESW Stagno	Recupero olio vegetale	Preparazione e al riutilizzo imballaggi cosmetici	Lavaggio al rivoli della pressatura e imballaggi cosmetici		
			(R13, D18)	(R12, D14)	(R12, D14)	(D13, R12)	(R12)	(D9)	(R12-D9)	(R12)	(R12)	(R12-D13)	(R12)	(R12)	(R12)	(R12)	(R4)	(R4)	(R4)	(R4)	(R4)	(R4)	(R12-R8)	(R3-R4)	(R12-D13)	

- Nota
- 1: senza scaricamento
 - 2: solo se derivato dal lavaggio dell' imballaggio preesistente
 - 3: solo se prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti provenienti da raccolta differenziata/separazione alla fonte
 - 4: con lavaggio
 - 5: a seguito di smontaggio RAEE senza massa in sicurezza
 - 6: con decontaminazione
 - 7: bombole essate con preventiva verifica che siano isatiche e, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, con decontaminazione
 - 8: solo se derivanti dalla pressatura esclusiva dei codici EER 160305*, 160304, 160305*, 160306, 200129*, 200130 costituiti da cosmetici
 - 11: rinominato a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934
 - 12: eliminato a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934
 - 13: introdotto a partire da entrata in vigore decisione delegata (UE) 2025/934

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA	Miscela n.6 ACIDI	Miscela n.7 BASI	Miscela n.8 EMULSIONI	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse
			[R12, D13]	[R12]	[R12, D13]	[R12, D13]	[R12, D13]	[R12, D13]	[R12, D13]	[R12, D13]	[R12]	[R12, D13]
020101		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X					
020103		scarti di tessuti vegetali	X				X					
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108			X	X						
020110		rifiuti metallici	X				X					
020201		fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X					
020203		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X	X					
020301		fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, centrifugazione e separazione	X		X	X	X					
020303		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X		X	X	X					
020304		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X			X	X					
020305		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	X	X					
020403		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	X	X					
020502		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	X	X					
020602		rifiuti legati all'impiego di conservanti	X		X		X					
020701		rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X		X		X					
020702		rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X				X					
020703		rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X		X		X					
030104	*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piattacci contenenti sostanze pericolose	X				X					
030201	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X		X		X					
030202	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X	X							
030205	*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					
030301		scarti di corteccia e legno	X				X					
030305		fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta	X		X	X	X					
030309		fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X		X		X					
030310		scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di investimento generati dai	X				X					
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310	X		X	X	X					
040102		rifiuti di calcinazione	X		X		X					
040103	*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	X		X		X					
040105		liquido di concia non contenente cromo	X			X						
040106		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		X		X					
040107		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X		X		X					
040108		cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X				X					
040109		rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	X		X		X					
040209		rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X		X					
040210		materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X				X					
040214	*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X	X		X					
040215		rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	X		X		X					
040216	*	inture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
040217		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216	X		X	X	X					
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219	X		X	X	X					
040221		refruti da fibre tessili grezze	X				X					
040222		refruti da fibre tessili lavorate	X				X					
050102	*	fanghi da processi di dissalazione	X		X		X					
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X		X		X					
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X	X							
050107	*	catrami acidi	X		X			X				
050108	*	altri catrami	X	X	X		X					
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109	X		X	X	X					
050113		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X		X	X	X					
050114		refruti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X	X	X					
050115	*	filtrati di argilla esauriti	X		X		X					
050117		bitumi	X		X		X					
050601	*	catrami acidi	X		X			X				
050603	*	altri catrami	X	X	X		X					
050604		refruti prodotti dalle torri di raffreddamento	X		X		X					
060101	*	acido solforico ed acido solforoso				X		X				
060102	*	acido cloridrico				X		X				
060103	*	acido fluoridrico				X		X				
060104	*	acido fosforico e fosforoso				X		X				
060105	*	acido nitrico e acido nitroso				X		X				
060106	*	altri acidi				X		X				
060201	*	idrossido di calcio				X			X			
060203	*	idrossido di ammonio				X			X			
060204	*	idrossido di sodio e di potassio				X			X			
060205	*	altre basi				X			X			
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X	X	X	X					
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	X		X	X	X					
060315	*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X		X		X					
060316		ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	X		X	X	X					
060405	*	refruti contenenti altri metalli pesanti	X	X	X		X					
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X		X	X	X					
060702	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	X		X		X					
060703	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio	X		X		X					
060802		refruti contenenti clorosilano pericoloso	X		X		X					
060903	*	refruti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X	X		X					
060904		refruti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903	X		X		X					
061002	*	refruti contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
061101		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di Itanio	X		X		X					
061301	*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X	X	X						
061302	*	carbone attivato esaurito (trainee 060702)	X		X		X					
061303		nerofumo	X		X		X					
070101	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070103	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070104	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070107	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X	X					
070108	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070109	*	residui di filtrazione e assorbiti esauriti, alogenati	X	X	X	X	X					
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbiti esauriti	X	X	X	X	X					
070111	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070112		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111	X		X	X	X					
070201	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070203	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070204	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070207	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X						
070208	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070209	*	residui di filtrazione e assorbiti esauriti, alogenati	X	X	X	X						
070210	*	altri residui di filtrazione e assorbiti esauriti	X		X		X					
070211	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070212		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211	X		X	X	X					
070216	*	rifiuti contenenti silicene pericoloso	X	X	X		X					
070217		rifiuti contenenti siliceni diversi da quelli menzionati alla voce 070216	X		X		X					
070301	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070303	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070304	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070307	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X	X						
070308	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X	X	X					
070309	*	residui di filtrazione e assorbiti esauriti alogenati	X	X	X	X						
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbiti esauriti	X		X		X					
070311	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070312		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311	X		X	X	X					
070401	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070403	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070404	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070407	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070408	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070409	*	residui di filtrazione e assorbiti esauriti alogenati	X	X	X							
070410	*	altri residui di filtrazione e assorbiti esauriti	X		X		X					
070411	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
070412		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411	X		X	X	X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
070501	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070503	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070504	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070507	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070508	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070509	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X							
070511	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070512		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511	X		X	X	X					
070513	*	effluenti solidi contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070514		effluenti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513	X		X		X					
070601	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070603	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070604	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070607	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070608	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070609	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070611	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070612		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611	X		X	X	X					
070701	*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X		X						
070703	*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070704	*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X								
070707	*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X	X							
070708	*	altri fondi e residui di reazione	X	X	X		X					
070709	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X		X							
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		X					
070711	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
070712		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711	X		X	X	X					
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X		X	X	X					
080113	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X	X	X					
080114		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113	X		X	X	X					
080115	*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X						
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115	X		X	X	X					
080117	*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117	X		X		X					
080119	*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X		X						

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
080120		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119	X			X						
080121	*	residui di vernici o di sverniciatori		X	X	X	X					
080201		polveri di scarto di investimenti	X		X		X					
080202		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X		X		X					
080203		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X		X		X					
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro	X		X		X					
080308		refruti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X			X						
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	X		X	X	X					
080314	*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314	X		X	X	X					
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione	X		X	X	X					X
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X				X					
080409	*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409	X		X	X	X					
080411	*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411	X		X	X	X					
080413	*	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413	X		X	X						
080415	*	refruti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X								
080416		refruti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415	X			X						
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X			X						
090102	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X		X	X						
090103	*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X								
090104	*	soluzioni fissative	X			X						
090105	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X			X						
090106	*	refruti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X		X		X					
090107		carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			X							
090108		carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X				X					
090113	*	refruti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X									
100101		cenere pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X		X		X					
100102		cenere leggera di carbone	X		X		X					
100103		cenere leggera di torba e di legno non trattato	X		X		X					
100104	*	cenere leggera di olio combustibile e polveri di caldaia	X		X		X					
100107		refruti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X		X	X	X					
100113	*	cenere leggera prodotta da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X		X		X					
100114	*	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceineramento, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
100115		cenieri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14	X		X		X					
100116	*	cenieri leggeri prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100117		cenieri leggeri prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	X		X		X					
100118	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X	X		X					
100119		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e	X		X		X					
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X					
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	X		X	X	X					
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122	X			X						
100201		rifiuti del trattamento delle scorie	X		X	X	X					
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100208		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	X		X		X					
100210		scaglie di laminazione	X		X		X					
100211	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X	X	X	X					
100212		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11	X		X	X	X					
100213	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100214		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13	X		X		X					
100215		altri fanghi e residui di filtrazione	X		X	X	X					
100302		frammenti di anodi	X		X		X					
100316		schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	X		X		X					
100319	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100320		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319	X		X		X					
100321	*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100322		altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21	X		X		X					
100323	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100324		rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323	X		X		X					
100325	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100326		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25	X		X	X	X					
100401	*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X	X		X					
100404	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100405	*	altre polveri e particolato	X		X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
100406	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100407	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	X		X		X					
100501		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100503	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100504		altre polveri e particolato	X		X		X					
100505	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	X		X		X					
100506	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100511		scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510	X		X		X					
100601		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100602		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100603	*	polveri dei gas di combustione	X		X		X					
100606	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100607	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100701		scorie della produzione primaria e secondaria	X		X		X					
100703		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
100704		altre polveri e particolato	X		X		X					
100705		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X	X	X					
100804		polveri e particolato	X		X		X					
100809		altre scorie	X		X		X					
100811		impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	X		X		X					
100815	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100816		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815	X		X		X					
100817	*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100818		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817	X		X	X	X					
100821	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al litio contenenti sostanze pericolose - Nota 13										X
100823	*	scorie derivanti dal riciclaggio di rifiuti di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose- Nota 13										X
100825	*	scorie derivanti dal riciclaggio di altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose a eccezione di quelle di cui alle voci 10 04 01, 10 08 21 e 10 08 23- Nota 13										X
100903		scorie di fusione	X		X		X					
100905	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100906		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X		X		X					
100907	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100908		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X		X		X					
100909	*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100910		polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X		X		X					
100911	*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
100912		altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911	X		X		X					
101003		scorie di fusione	X		X		X					
101005	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101006		forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	X		X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
101007	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101008		forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	X		X		X					
101009	*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101010		polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009	X		X		X					
101011	*	altri particolari contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101012		altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 101011	X		X		X					
101013		scarti di materiali in fibra e base di vetro	X		X		X					
101015		polveri e particolato	X		X		X					
101109	*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101110		residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 101109	X		X		X					
101111	*	refruti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)	X		X		X					
101112		refruti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X		X		X					
101115	*	refruti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101116		refruti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115	X		X		X					
101117	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101118		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117	X		X		X					
101119	*	refruti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101120		refruti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119	X		X		X					
101203		polveri e particolato	X		X		X					
101205		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
101206		stampi di scarto	X		X		X					
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X		X		X					
101210		refruti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	X		X		X					
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X		X					
101304		refruti di calcinazione e di idratazione della calce	X		X		X					
101306		polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)	X		X		X					
101307		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
101312	*	refruti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
101313		refruti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312	X		X		X					
101401	*	refruti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	X		X		X					
110105	*	acidi di decappaggio				X		X				
110106	*	acidi non specificati altrimenti				X		X				
110107	*	base di decappaggio	X	X		X			X			
110108	*	fanghi di tostazione	X		X	X						
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X		X	X						
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109	X		X	X						

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI	[R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO	[R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO	[R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI DISCARICA	Miscela n.6 ACIDI	Miscela n.7 BASI	[R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216	[R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse
			[R12, D13]			[R12, D13]		[R12, D13]		[R12, D13]							[R12, D13]
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose						X			X	X					
110113	*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose						X			X						
110114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	X			X		X									
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X			X				X							
110198	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X				X		X							
110202	*	fanghi della lavorazione (drometalurgia dello zinco (compresi) jarosite, goethite)	X			X				X							
110203		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X			X				X							
110205	*	rifiuti della lavorazione (drometalurgia del rame, contenenti sostanze pericolose	X			X				X							
110206		rifiuti della lavorazione (drometalurgia del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X			X				X							
110302	*	altri rifiuti	X	X						X							
110502		cenere di zinco	X			X				X							
110503	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X			X				X							
110504	*	fondente esaurito	X			X				X							
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X							X							
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi	X							X							
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X					X						X			
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X				X						X			
120109	*	cere e grassi esauriti	X			X				X							
120112	*	rifiuti di saldatura	X			X				X							
120113			X			X											
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X			X				X							
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114	X			X				X							
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X			X				X							
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	X	X		X				X							
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affettatura e leppatura) contenenti olio	X			X				X							
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X			X				X							
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	X			X				X							
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X				X			X	X		X			
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X		X		X		X	X	X					
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB													X		
130104	*	emulsioni clorurate												X			
130105	*	emulsioni non clorurate		X										X			
130109	*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati													X		
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati													X		
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici													X		
130112	*	oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili													X		
130113	*	altri oli per circuiti idraulici													X		
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati													X		
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati													X		
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione													X		
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile													X		
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione													X		
130301	*	oli isolanti e oli termoconduttori, contenenti PCB													X		

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
130306	*	oli minerali isolanti e termococonduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301									X	
130307	*	oli minerali isolanti e termococonduttori non clorurati									X	
130308	*	oli sintetici isolanti e oli termococonduttori									X	
130309	*	oli isolanti e oli termococonduttori, facilmente biodegradabili									X	
130310	*	altri oli isolanti e oli termococonduttori									X	
130401	*	oli di sentina della navigazione interna									X	
130402	*	oli di sentina delle fognature dei moli									X	
130403	*	altri oli di sentina della navigazione									X	
130501	*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X		X		X					
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X	X	X	X	X					
130503	*	fanghi da collettori	X	X	X	X	X					
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio acqua	X	X		X				X		
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua										
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	X	X			X					
130701	*	olio combustibile e carburante diesel	X	X								
130702	*	petrolio	X	X								
130703	*	altri carburanti (compresa le miscele)	X	X								
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	X	X		X	X					
130802	*	altre emulsioni	X	X		X				X		
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X	X								
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	X	X								
140604	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X	X	X	X						
140605	*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X	X	X	X	X					
150106	*	imballaggi in materiali misti	X				X					
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X		X		X					X
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti										X
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X		X		X					X
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X		X					
160107	*	filtri dell'olio										X
160112	*	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	X				X					
160113	*	liquidi per freni	X	X		X						X
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X								X
160115	*	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	X			X						
160121	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14										X
160122	*	componenti non specificati altrimenti	X		X		X					
160211	*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC										X
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere										X
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12										X
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso										X
160303	*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
160304	*	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X		X	X	X					
160305	*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X			X	X					
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose										X
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X	X	X		X	X			
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X		X	X					
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508	X		X	X	X					
160601	*	batterie al piombo rifiuti di batterie al piombo-acido Nota 11										X
160602	*	batterie al nichel-cadmio rifiuti di batterie al nichel-cadmio Nota 11										X
160603	*	batterie contenenti mercurio rifiuti di batterie contenenti mercurio Nota 11										X
160604	*	batterie alcaline (tranne 16 06 09) rifiuti di batterie alcaline (tranne 16 06 03) Nota 11										X
160606	*	elettroliti di batterie ed accumulatori - oggetto di raccolta differenziata: elettroliti di rifiuti di batterie, oggetto di raccolta differenziata Nota 11				X			X			
160607	*	rifiuti di batterie al litio - Nota 13										X
160608	*	rifiuti di batterie al nichel diversi da quelli di cui alla voce 16 06 02 (ad esempio NiMH, Na-NiCl2) - Nota 13										X
160609	*	rifiuti di batterie allo zinco, comprese le batterie all'ossido di argento - Nota 13										X
160610	*	rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose (tranne quelli di cui alla voce 16 06 11) - Nota 13										X
160611	*	rifiuti di batterie al sodio-zolfo - Nota 13										X
160622	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al piombo-acido contenenti sostanze pericolose (ad esempio pasta di piombo) - Nota 13										X
160624	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al litio contenenti sostanze pericolose (ad esempio scarti catodici, liquami catodici, e celle, moduli e/o pacchi di batterie fuori specifica) - Nota 13										X
160626	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al nichel contenenti sostanze pericolose (ad esempio materiale catodico liquido e solido) - Nota 13										X
160628	*	rifiuti della fabbricazione di batterie alcaline contenenti sostanze pericolose - Nota 13										X
160630	*	rifiuti della fabbricazione di batterie allo zinco contenenti sostanze pericolose - Nota 13										X
160632	*	rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose - Nota 13										X
160634	*	rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alle voci 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 e 16 06 32 - Nota 13										X
160708	*	rifiuti contenenti olio	X		X	X	X					
160709	*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X	X	X	X			X		
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	X		X		X					
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X		X		X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		X		X					
160804		catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (trame 160807)	X		X		X					
160805	*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X		X	X						
160806	*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X		X						
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X		X	X	X					
161001	*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	X	X		
161002		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	X			X						
161003	*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X		X		X	X	X		
161004		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003	X		X	X						
161101	*	investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X		X		X					
161102		investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	X		X		X					
161103	*	altri investimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
161104		altri investimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X		X		X					
161105	*	investimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
161106		investimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X		X		X					
170101		cemento			X		X					
170102		mattoni			X		X					
170103		mattonelle e ceramica			X		X					
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze	X		X		X					
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	X		X		X					
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X		X		X					
170301	*	miscela bituminosa contenenti catrame di carbone			X							
170302		miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301	X		X							
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X	X	X						
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X				X					
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170504	*	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	X		X		X					
170505	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170506		fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	X		X		X					
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X		X		X					
170604		altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X		X		X					
170801	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X		X		X					
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*			X		X					
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X		X					
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X					
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	X		X	X	X					

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205	X		X		X					
190105	*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X		X		X					
190106	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi	X	X		X						
190107	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi			X		X					
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X		X		X					
190111	*	cenere pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190112		cenere pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	X		X		X					
190113	*	cenere leggere, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190114		cenere leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	X		X		X					
190115	*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190116		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115	X		X		X					
190118		rifiuti della prolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X		X		X					
190119		sabbie di reattori a letto fluidizzato	X		X		X					
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		X		X	X	X			
190204	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X								
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205	X		X		X					
190212	*	sali solidi e loro soluzioni contenenti metalli pesanti provenienti dal riciclaggio delle batterie Nota 13										X
190304	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati					X					
190305		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304					X					
190306	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati					X					
190307		rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306					X					
190402	*	cenere leggera ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	X		X		X					
190404		rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati	X			X						
190503		compost fuori specifica	X		X		X					
190801		vaglio	X		X		X					
190802		rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		X		X					
190805		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X		X					
190806	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	X		X		X					
190809		miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X				X					
190810	*	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809	X				X			X		
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X		X		X					
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	X		X		X					
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue	X		X		X					
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	X		X		X					
190901		rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X		X		X					
190902		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X		X		X					
190903		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X		X		X					
190904		carbone attivo esaurito	X		X		X					
190905		resine a scambio ionico saturate o esaurite	X		X		X					
191004		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	X				X					

[illegible]

EER	P	DESCRIZIONE RIFIUTO	Miscela n.1 RIFIUTI destinati a R1-D10 [R12, D13]	Miscela n.2 RIFIUTI destinati a R2 RECUPERO SOLVENTI [R12]	Miscela n.3 RIFIUTI SOLIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.4 RIFIUTI LIQUIDI destinati a D9 TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO ESTERNO [R12, D13]	Miscela n.5 RIFIUTI SOLIDI destinati a D1 DISCARICA [R12, D13]	Miscela n.6 ACIDI [R12, D13]	Miscela n.7 BASI [R12, D13]	Miscela n.8 EMULSIONI [R12, D13]	Miscela n.9 OLI Gestione oli ai sensi art. 216 [R12]	Miscela n.10 STESSO EER HP diverse [R12, D13]
191406	*	Frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie al sodio e dei rifiuti della fabbricazione di batterie al sodio contenenti una miscela di materiali degli elettrodi Nota 13										X
191407	*	Frazione intermedia del trattamento termico e/o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti della fabbricazione di batterie contenenti una miscela di materiali degli elettrodi, non altrimenti specificata alle voci da 1914.01 a 1914.06 Nota 13										X
200108		Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X			X						
200113	*	solventi	X	X								
200114	*	acidi				X		X				
200115	*	sostanze alcaline			X	X			X			
200117	*	prodotti fotochimici	X		X	X						
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio										X
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi										X
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125									X	
200127	*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X						
200128		vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	X		X	X						
200129	*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X			X						
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	X	X		X						
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Nota 12										X
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose	X									
200143	*	Rifiuti di batterie al litio inclusi nella voce 16 06 07 Nota 13										X
200202		terra e roccia	X		X		X					
200203		altri rifiuti non biodegradabili	X		X	X	X					
200302		rifiuti di mercati	X			X						
200303		residui della pulizia stradale	X		X	X						
200307		rifiuti ingombranti	X									

Nota 1: solo se presenta caratteristiche di non conformità rispetto ai requisiti imposti dall'impianto di destino ai fini del loro impiego diretto come combustibili, da attestare con specifica documentazione in fase di omologa







